



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 212** **Stagione Sportiva 2012/2013**

Si pubblica, in allegato, la nota pervenuta dalla Segreteria Federale della F.I.C.G., inerente la lettera Circolare della Segreteria Generale del C.O.N.I., con la quale si dirama l'informativa dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), che richiama l'attenzione dell'intero mondo sportivo sull'utilizzo della sostanza GW 501516 e sui suoi effetti collaterali per la salute degli atleti.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2013**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Massimo Ciaccolini**

**IL PRESIDENTE**  
**Carlo Tavecchio**



Roma, 26 marzo 2013  
Prot. n. 1522.1/ADS/Segr.

Spett.li

**LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A**  
Milano

**LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B**  
MILANO

**LEGA PRO**  
Firenze

**LEGA NAZIONALE DILETTANTI**  
Roma

**A.I.C.**  
Vicenza

**A.I.A.C**  
Firenze

**SETTORE TECNICO**  
Firenze

**SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**  
Roma

**COMMISSIONE ANTIDOPING FIGC**  
Roma

LORO SEDI

Oggetto: Allerta sostanza GW 501516.

Con lettera circolare del 26.03.2013, allegata, il Segretario Generale del CONI ha reso nota l'informativa, diramata dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), con la quale si richiama l'attenzione dell'intero mondo sportivo sull'utilizzo della sostanza GW 501516 e sui suoi effetti collaterali per la salute degli atleti.

La stessa WADA ha evidenziato il riscontro di gravi segni di tossicità a seguito di assunzione della sostanza.

Si invitano quindi gli Enti in indirizzo a voler provvedere alla circolarizzazione di tale informativa presso le società, tesserati e medici sociali, al fine di darne tempestiva e puntuale notizia.

Cordiali saluti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma  
tel. +39 06 84911 fax +39 06 84912239  
P.IVA 01357871001 C.P. 2450  
figc.it

IL SEGRETARIO  
(Antonio Di Sebastiano)



**Coni**

**SEGRETERIA GENERALE**

Roma, 26-3-2013

prot. 0000181

Alle Federazioni Sportive Nazionali  
Alle Discipline Sportive Associate  
Agli Enti di Promozione Sportiva

**LORO SEDI**

Oggetto: Allerta sostanza: GW501516

Lo scrivente Comitato Olimpico Nazionale, nella sua qualità di Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO), è stato destinatario della rilevantissima comunicazione dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) del 21 marzo 2013, con la quale è stata richiamata l'attenzione dell'intero mondo sportivo sull'assunzione della sostanza GW501516, nonché sui suoi effetti collaterali per la salute degli atleti.

Nel dettaglio, la WADA ha reso noto che già durante la fase degli studi preclinici sono stati riscontrati gravi segni di tossicità, tali da indurre la società farmaceutica Sponsor della ricerca ad interromperne, immediatamente e senza indugi, lo studio.

Sebbene la sostanza GW501516 non abbia ottenuto alcuna approvazione da parte delle Autorità competenti, la stessa risulta tuttavia disponibile, già da alcuni mesi, sul mercato nero, anche tramite Internet, con inevitabile pregiudizio della salute di quanti ne facciano uso.

Considerata l'assoluta gravità del fenomeno rappresentato, si invitano pertanto le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva in indirizzo a voler assumere ogni e più opportuna determinazione al fine di fornire una tempestiva e puntuale informazione in merito alla sostanza GW501516 agli Atleti, al relativo Personale di supporto ed alle Società Sportive.

Cordiali saluti.

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Roberto Fabbricini)



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 218** **Stagione Sportiva 2012/2013**

Ad integrazione di quanto reso noto con Comunicato Ufficiale n. 212, pubblicato dalla L.N.D. in data 27 marzo 2013, si trasmette, in allegato, la nota pervenuta dalla Segreteria della F.I.C.G., inerente ulteriore comunicazione della Segreteria Generale del C.O.N.I. sull'allerta della sostanza GW 501516.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 4 APRILE 2013**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Massimo Ciaccolini**

**IL PRESIDENTE**  
**Carlo Tavecchio**



Roma, 4 aprile 2013

Prot. n. 1554.1/ADS/Segr.

Spett.li

**LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A**  
Milano**LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B**  
MILANO**LEGA PRO**  
Firenze**LEGA NAZIONALE DILETTANTI**  
Roma**A.I.C.**  
Vicenza**A.I.A.C**  
Firenze**SETTORE TECNICO**  
Firenze**SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**  
Roma**COMMISSIONE ANTIDOPING FIGC**  
Roma**LORO SEDI**

Oggetto: Allerta sostanza GW 501516.

09:44 04 APR 2013 FIGC LND  
4672

Si fa seguito alla precedente nostra del 26 marzo 2013, per inoltrare ulteriore comunicazione del Segretario Generale del CONI, con la quale si forniscono informazioni di dettaglio sulla sostanza GW 501516.

Si richiama la necessità che tali informazioni siano diffuse presso società e tesserati.

Cordiali saluti.

■■■■■ ■■■■

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma  
tel. +39 06 84911 fax +39 06 84912239  
P.IVA 013578/1001 C.P. 2450  
figc.it

**IL SEGRETARIO**  
(Antonio Di Sebastiano)

**Coni****SEGRETERIA GENERALE**

prot. 0000 212

Roma, 21/4/2013

Alle Federazioni Sportive Nazionali

Alle Discipline Sportive Associate

Agli Enti di Promozione Sportiva

LORO SEDI

**Oggetto: Allerta WADA - sostanza GW501516**

Si fa seguito alla precedente comunicazione prot. 0000181 del 26.03.2013, per fornire in dettaglio informazioni inerenti all'oggetto.

La sostanza con sigla GW501516, prodotto di sintesi sperimentato dalla Glaxo SmithKline e non approvato per gli effetti tossici significativi emersi nel corso di studi pre-clinici, è un agonista del recettore nucleare PPAR $\delta$  (peroxisome proliferator-activated receptor  $\delta$ ). In studi su ratti e topi ha dimostrato, a seguito di somministrazione giornaliera orale, attività carcinogenetica su diversi tessuti (fegato, vescica, tiroide, stomaco, etc.).

Il prodotto, non sottoposto dall'industria farmaceutica a procedura di approvazione per un utilizzo clinico a causa dei potenziali rischi sulla salute, è risultato tuttavia disponibile sul "mercato nero" dei farmaci e potrebbe essere utilizzato da atleti a scopo di incrementare la propria performance, essendone stato oltretutto rilevato l'uso da Autorità Antidoping per alcuni casi di positività riscontrati.

Per quanto sopra esposto, si ribadisce l'assoluta necessità di dare la più ampia diffusione della presente comunicazione a tutti i soggetti interessati, quali atleti, tecnici, dirigenti e medici sportivi.

Cordiali saluti

  
IL SEGRETARIO GENERALE

(Roberto Fabbricini)

Comitato Olimpico Nazionale Italiano  
00187 Roma, Foro Italico  
tel +39 06 3685 1  
www.coni.it



25 marzo 2013

4556/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
LORO SEDI

## CIRCOLARE N°45

*Oggetto: 5 per mille 2013 – Modalità di iscrizione – D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 – Circolare n. 6/E del 21 marzo 2013 dell’Agenzia entrate-*

*L’art.23, comma 2 della legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, ha previsto, anche per il 2013, la possibilità per i contribuenti di destinare una quota, pari al 5 per mille dell’Irpef, a finalità di interesse sociale. L’ammontare globale dello stanziamento ammonta ad € 400 milioni.*

La norma fa riferimento, per quanto attiene alle modalità attuative, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, con il quale vennero stabilite le modalità di iscrizione ed i criteri di ammissione al riparto per il 2010 per le diverse tipologie di soggetti beneficiari, così come sono state confermate le procedure di ammissione e i requisiti che devono avere i soggetti rientranti nelle diverse tipologie di enti.

Con la Circolare n. 6/E del 21 marzo 2013, l’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni circa le modalità di richiesta di attribuzione del 5 per mille per il 2013 da parte, tra l’altro, delle associazioni sportive dilettantistiche.

**In base ai criteri stabiliti nel richiamato decreto del 23 aprile 2010, pertanto, possono partecipare al riparto del cinque per mille per l’anno 2013, tra l’altro, le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività sociale.**

In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni sportive nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le associazioni sportive dilettantistiche che possiedono i requisiti previsti possono presentare la propria domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate. **Le procedure di iscrizione sono state attivate già dal 22 marzo u.s.**

La domanda va presentata **esclusivamente in via telematica**, utilizzando il prodotto informatico, reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate "www.agenziaentrate.gov.it" direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.

Tra l'altro, il legale rappresentante firmatario della domanda deve dichiarare che:

- l'associazione rappresentata è costituita ai sensi dell'art. 90 della legge n. 282 del 2002;
- l'associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta nel Registro CONI al n.....;
- l'associazione è affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- nell'organizzazione dell'associazione è presente il settore giovanile;
- l'associazione svolge in via prevalente attività di avviamento e formazione allo sport di giovani di età inferiore ai 18 anni.

L'iscrizione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate in via telematica entro il **7 maggio 2013**.

L'Agenzia delle Entrate **gestisce** la procedura di iscrizione al riparto del 5 per mille delle associazioni sportive dilettantistiche **ma la formazione degli elenchi delle associazioni stesse ammesse ed escluse dal beneficio è invece demandata al CONI**.

L'Agenzia delle entrate cura la predisposizione dell'elenco ed entro il **14 maggio 2013** pubblicherà sul proprio sito l'**elenco provvisorio** relativo alle associazioni sportive dilettantistiche.

Qualora emergano errori di iscrizione nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche, il legale rappresentante dell'ente interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'associazione.

Le richieste di correzione vanno inoltrate entro il **20 maggio 2013**, presso la **Direzione regionale delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione**. Una volta verificati gli eventuali errori, l'Agenzia provvederà a pubblicare, sul proprio sito, entro il **27 maggio successivo**, una versione aggiornata dell'elenco.

Una copia dell'elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio viene trasmessa al CONI, quale ente competente all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e all'effettuazione dei controlli.

**Successivamente all'iscrizione nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche**, i legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'elenco aggiornato dovranno - **entro il 1° luglio 2013** (30 giugno-domenica) - **spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata**, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - pdf, attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.

La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota del 5 per mille.

Per agevolare la compilazione e l'invio della dichiarazione sostitutiva la procedura telematica mette a disposizione il modello di dichiarazione sostitutiva già precompilato in alcuni campi con le informazioni fornite dagli interessati all'atto della iscrizione. Il contribuente deve completare la dichiarazione riempiendo i rimanenti campi richiesti..

**Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.**

Il competente Ufficio del CONI procede, come per gli anni precedenti, **entro il 31 dicembre 2013**, ai controlli circa la veridicità delle dichiarazioni e i soggetti che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione negli elenchi, saranno esclusi dal riparto delle somme del 5 per mille e depennati dall'elenco con provvedimento formale del CONI.

L'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio e quello dei soggetti esclusi, sono trasmessi dal CONI in via telematica all'Agenzia delle entrate **entro il 15 marzo 2014**. L'Agenzia

delle entrate pubblicherà l'elenco dei soggetti ammessi nonché l'elenco dei soggetti esclusi dal riparto del 5 per mille.

I modelli per la domanda di iscrizione e per la dichiarazione sostitutiva sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

### **Regolarizzazione entro il 30 settembre delle domande di iscrizione e successive integrazioni documentali**

L'art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, consente agli enti che non hanno assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti, di regolarizzare la propria posizione ai fini dell'ammissione al riparto delle quote del 5 per mille, a condizione che:

- a) abbiano, **alla data del 7 maggio 2013**, i requisiti richiesti dalle norme di riferimento;
- b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali **entro il 30 settembre 2013**;
- c) versino contestualmente l'importo di **€ 250,00** con le modalità stabilite dall'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 (Mod. F 24), **esclusa la compensazione ivi prevista, con il codice tributo 8115**.

### **La disposizione si applica a decorrere dall'esercizio 2012.**

Anche per il 2013 è previsto l'obbligo, per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, di **redigere un apposito e separato rendiconto** – corredato da una relazione illustrativa – nel quale deve essere indicato in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. *E' opportuno fare presente che, ai sensi dell'art. 12, comma 6 del D.P.C.M. 23 aprile 2010, le somme erogate quale contributo del 5 per mille non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del 5 per mille dell'Irpef, trattandosi di importi erogati per finalità di utilità sociale.*

**La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo.**

Il rendiconto deve essere separato e distinto da quelli eventualmente redatti per altri fini e deve permettere di verificare, in modo chiaro e trasparente, anche attraverso un'apposita relazione illustrativa, con quali modalità le somme ricevute siano state impiegate e quale sia stata la destinazione data alle stesse.

Fermo restando l'obbligo per tutti i soggetti beneficiari di redigere il rendiconto, quelli che hanno percepito per l'anno 2008 un importo pari o superiore ad € 15.000 e per gli anni successivi un importo pari o superiore ad € 20.000, sono tenuti a trasmettere il rendiconto e la documentazione da allegare, all'amministrazione competente all'erogazione del contributo **entro e non oltre i trenta giorni successivi al compimento dell'anno di riscossione dell'importo**. Il mancato o tardivo invio del rendiconto da parte dei soggetti obbligati, oltre beninteso l'assenza dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio, comporta il recupero del beneficio stesso e, nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci, la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria. Gli enti che hanno percepito importi inferiori ad € 15.000/20.000 se non ottemperano alla richiesta di trasmettere, ai fini di eventuali controlli, il rendiconto, soggiacciono alle stesse sanzioni.

Queste le scadenze del 5 per mille 2013 per le associazioni sportive dilettantistiche:

Termine per l'Invio telematico all'Agenzia delle entrate della domanda di iscrizione:	7 maggio 2013
Pubblicazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'elenco provvisorio:	14 maggio 2013
Termine per la correzione di errori di iscrizione nell'elenco :	20 maggio 2013
Pubblicazione dell'elenco aggiornato delle associazioni sportive iscritte al beneficio:	27 maggio 2013
Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive da parte delle associazioni sportive agli uffici territoriali del CONI	1° luglio 2013
Termine dei controlli da parte del CONI sulle dichiarazioni sostitutive presentate dalle associazioni sportive	31 dicembre 2013
Trasmissione da parte del CONI all'Agenzia entrate dell'elenco delle associazioni sportive ammesse ed escluse dal beneficio:	15 marzo 2014

---

Ancora una volta, quindi, le associazioni sportive possono fruire di una possibilità di finanziamento attraverso i propri soci, simpatizzanti ed altri che vorranno inserire in calce alla loro dichiarazione dei redditi, nell'apposito riquadro del 5 per mille, il codice fiscale dell'associazione che intendono favorire. E' questa una opportunità che non va sottovalutata e che, anzi, le associazioni sportive, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, devono propagandare nel loro territorio.

A tale riguardo, come per il passato, il Centro Servizi della Lega è a disposizione delle associazioni, che hanno aderito o che aderiscono ai servizi offerti dal Centro stesso, per l'espletamento dei necessari adempimenti e per la trasmissione in via telematica delle domande d'iscrizione all'Agenzia delle entrate nonché per quelli legati alla redazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che dovrà essere compilata sul modello – pdf - ed inviata con raccomandata al CONI entro il prossimo 30 giugno.

---

**Le associazioni, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, che hanno già aderito o intendono aderire al Centro Servizi della Lega Nazionale Dilettanti, e che chiedono di fruire del Centro stesso per l'invio telematico delle domande di iscrizione al 5 per mille all'Agenzia delle entrate, dovranno tempestivamente, tenuto conto che il termine ultimo dell'invio è fissato improrogabilmente al 7 maggio p.v., fornire i seguenti dati al Centro stesso:**

- denominazione e ragione sociale dell'associazione;**
- indirizzo della sede sociale e comune, provincia e cap;**
- codice fiscale dell'associazione, numero di matricola di affiliazione e numero di iscrizione al registro CONI;**
- generalità, indirizzo e codice fiscale del legale rappresentante**
- dichiarazione firmata dal legale rappresentante che l'associazione è in possesso dei requisiti previsti per fruire del beneficio del 5 per mille.**

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Carlo Tavecchio



25 marzo 2013

4563/CT/MC/sc



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
LORO SEDI

## CIRCOLARE N°46

Oggetto: Termine per l'invio del modello EAS – Comunicazione di variazioni

Entro il prossimo 2 aprile (31 marzo e 1° aprile festivi) scade il termine per la comunicazione delle variazioni rilevanti ai fini del modello EAS.

Tutte le associazioni sportive che nel corso del 2012 hanno modificato anche uno solo dei dati comunicati in precedenza con il modello EAS, devono procedere alla comunicazione della variazione.

Le variazioni relative ai dati afferenti l'associazione, già acquisiti dall'Agenzia delle Entrate con i modelli appositi che vanno presentati all'Agenzia stessa (AA5/6, relativo alla attribuzione del codice fiscale, o AA7/10, per i soggetti titolari di partita IVA), quali, ad esempio, la modifica della sede legale o del rappresentante legale, non vanno comunicate (Risoluzione n. 125/E del 6 dicembre 2010 dell'Agenzia delle Entrate).

Sono, invece, oggetto di comunicazione, sempre in via telematica, le modifiche relative, ad esempio, alla affiliazione a diversa federazione, a diversa struttura territoriale, a diversa attività.

Si ricorda, poi, che le associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione devono presentare il modello EAS entro 60 giorni dalla data di costituzione, esclusivamente in via telematica.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Carlo Tavecchio